



FATA
ASSICURAZIONI



POLIZZA FURTO



CONDIZIONI DI POLIZZA

Mod. 50/504 – Ed. 01/2007



FATA ASSICURAZIONI DAMNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Telefono 06.47651 - Telefax 06.4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09052321008.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006,
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione.

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	4
Assicurato	pag.	4
Assicurazione	pag.	4
Contraente	pag.	4
FATA	pag.	4
Furto	pag.	4
Franchigia	pag.	4
Indennizzo	pag.	4
Polizza	pag.	4
Premio	pag.	4
Rapina	pag.	4
Rischio	pag.	4
Scoperto	pag.	4
Sinistro	pag.	4
Vetro antisfondamento	pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	5
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag.	5
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	pag.	5
Art. 4 - Aggravamento del rischio	pag.	5
Art. 5 - Diminuzione del rischio	pag.	5
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	pag.	5
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	pag.	5
Art. 8 - Oneri fiscali	pag.	6
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge	pag.	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	pag.	7
Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione	pag.	7
Art. 11 - Esclusioni	pag.	7
Art. 12 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi	pag.	8
Art. 13 - Traslochi delle cose assicurate	pag.	8
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro	pag.	8
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno	pag.	9
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno	pag.	9
Art. 17 - Mandato dei periti	pag.	9
Art. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag.	9
Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	pag.	10
Art. 20 - Titoli di credito	pag.	10
Art. 21 - Assicurazione parziale	pag.	10
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori	pag.	10
Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo	pag.	10
Art. 24 - Recupero delle cose rubate	pag.	11

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO	pag.	12
A) - Mezzi di chiusura dei locali (descrizione generica)	pag.	12
B) - Mezzi di chiusura dei locali (descrizione generica)	pag.	12
C) - Primo rischio assoluto	pag.	13
D) - Primo rischio relativo (esclusi i rischi commerciali)	pag.	13
E) - Guasti cagionati dai ladri	pag.	13
F) - Tacita proroga (deroga al patto di)	pag.	13
G) - Rescindibilità del contratto	pag.	13
H) - Sorveglianza armata interna	pag.	13
I) - Cose di proprietà di terzi (assicurazione di)	pag.	13
 CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO RISCHI COMMERCIALI	 pag.	 15
K) - Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigiani	pag.	15
L) - Garanzie accessorie per laboratori non artigiani e stabilimenti	pag.	15
M) - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato	pag.	16
N) - Primo rischio relativo	pag.	16
O) - Laboratori artigiani	pag.	16
P) - Garanzia accessoria – portavalori – (per le assicurazioni dei rischi del commercio). Tariffa VIII nella forma a “primo rischio assoluto”	pag.	17
 CONDIZIONI PARTICOLARI RAPINA	 pag.	 18
Q) - Garanzia rapina compresa nei tassi furto	pag.	18
R) - Garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali	pag.	18
S) - Garanzia rapina non compresa nei tassi furto e prestata con partita separata	pag.	18
 SCOPERTI E FRANCHIGIE FURTO	 pag.	 19
T) - Franchigia assoluta con un massimo per partita	pag.	19
U) - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag.	19
V) - Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile	pag.	19
Z) - Franchigia assoluta con un massimo per partita	pag.	19
W) - Coesistenza di scoperti	pag.	19
 CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO ABITAZIONI	 pag.	 20
- Conto coniuge	pag.	20
- Deroga ai mezzi di chiusura limitatamente alle finestre	pag.	20
- Atti vandalici	pag.	20
- Raccolta e collezioni	pag.	20
- Scippo e rapina commessi all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate	pag.	20
- Dimore saltuarie	pag.	21
- Scoperto a carico dell'assicurato	pag.	21

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FATA

L'impresa assicuratrice.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di questo ultimo.

INDENNIZZO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA.

RAPINA

La sottrazione di cosa altrui mediante minaccia o violenza alla persona.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA o il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, FATA è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 11 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, anche nucleari, scoppi, contaminazioni radiattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonchè i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3,) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 12 SOSPENSIONE DELL' ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione é sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

ART. 13 TRASLOCHI DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso a FATA almeno 10 giorni prima dell' effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui FATA ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'Art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso a FATA entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonchè fare denuncia all' Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia di Assicurazione, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire a FATA, entro 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia rilasciata all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di FATA, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che FATA provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.

L' Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell' entità del danno; tenere a disposizione di FATA e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che FATA ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta di FATA, tutti i documenti che si possono ottenere, dall' Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART.15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART.16 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l' Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art.14;
- d) verificare l' esistenza, la qualità la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate o non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 18 DETERMINAZIONE DELL' AMMONTARE DEL DANNO

L' ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 19 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nelle forma a Primo Rischio Relativo (condizione particolare D), si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile nel netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di FATA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell' Art. 6.

ART. 20 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) FATA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l' importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l' Assicurato deve restituire a FATA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l' assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale é risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l' Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l' ammontare del danno.

ART. 23 PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Verificata l' operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell' interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art.11 lett.b).

ART. 24 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a FATA appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di FATA, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a FATA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece FATA ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da FATA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, FATA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a FATA le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di FATA di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO

Operanti solo se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto di polizza

A) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (DESCRIZIONE GENERICA)

L'assicurazione é prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm.; ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma, inscrivibile nei predetti rettangoli di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

B) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (DESCRIZIONE GENERICA)

L'assicurazione é prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

C) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L' Assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto é prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare, cioè, la regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

D) PRIMO RISCHIO RELATIVO (ESCLUSI I RISCHI COMMERCIALI)

Per quanto riguarda l' assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto, si conviene che, agli effetti del disposto dell' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, sarà considerato il valore complessivo dichiarato per le cose contemplate dalla partita stessa e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo

E) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L' assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compresi camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia é prestata a - primo rischio assoluto - senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

F) TACITA PROROGA (DEROGA AL PATTO DI)

A deroga dell' Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il presente contratto si intende annullato alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

G) RESCINDIBILITA' DEL CONTRATTO

Sebbene il presente contratto sia emesso per la durata poliennale é in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

H) SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA

L' assicurato dichiara, e tale dichiarazione é essenziale per l' efficacia del contratto, che dalle ore 21 alle ore 7 i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco (o guardiani muniti di arma da fuoco) che svolge (o che svolgono) servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura, almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una sorveglianza efficace.

I) COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI (ASSICURAZIONE DI)

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

SEMPRE OPERANTE

Introduzione nei locali forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette come da clausola A o B in presenza di altre aperture non ugualmente protette.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l' introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato alla Condizione Particolare A) o B), ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, FATA corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell' importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l' indennità verrà determinata ai sensi dell' Art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO RISCHI COMMERCIALI (NEGOZI, MAGAZZINI, LABORATORI, STABILIMENTI)

E' sempre operante la seguente condizione

Ferma l' operatività della clausole A) o B) (mezzi di chiusura), relativamente a negozi di gioiellieri orefici, orologiai, banchi di metalli preziosi, Monti di Credito su Pegno (pegni non preziosi) non gestiti da Istituti di Credito e per i rischi commerciali in genere, é inoltre stabilito che, quando i locali facciano parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto debba trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore, il tetto debba essere di cemento armato totalmente fisso; altrimenti in caso di sinistro FATA corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20 % con il minimo del 10 %,della somma assicurata alle singole partite.

Operanti solo se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto di polizza

K) GARANZIE ACCESSORIE PER NEGOZI, MAGAZZINI E LABORATORI ARTIGIANI

L' assicurazione é estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell' esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l' orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 520,00 senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art.21 delle Norme che regolano l'assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previste in polizza.

L) GARANZIE ACCESSORIE PER LABORATORI NON ARTIGIANI E STABILIMENTI

L' Assicurazione é estesa alla rapina iniziata e avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e dagli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 520,00 senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

M) VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL' AREA IN USO ALL' ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l' asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell' area in uso all' Assicurato, FATA corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all' indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se é operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

N) PRIMO RISCHIO RELATIVO

L' assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto, é prestata a " primo rischio relativo " senza applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione, purché il valore complessivo delle cose assicurate non superi la somma assicurata del numero di volte indicato in polizza; fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l' ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l' importo ottenuto dividendo il valore complessivo delle cose assicurate per il numero di volte indicato in polizza. Agli effetti dell'Art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, in caso di sinistro il rapporto fra somma assicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell' ammontare del danno.

O) LABORATORI ARTIGIANI

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente che afferma di essere iscritto alla Camera di Commercio quale ditta artigiana. Pertanto si conviene che, qualora in qualsiasi momento venga a cessare tale qualità lo stesso si impegna a darne comunicazione a FATA ed a pagare l'aumento del premio dalla stessa richiesto.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica la disposizione dell' ultimo comma dell' art. 1898 del Codice Civile.

**P) GARANZIA ACCESSORIA - PORTAVALORI - (PER LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DEL COMMERCIO)
TARIFFA VIII NELLA FORMA A "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".**

Limitatamente a denaro, carte valori e titolo di credito in genere, fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 1.550 l' assicurazione é prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente, ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all' esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente; alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all' Assicurato l'80% dell' importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l' indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

CONDIZIONI PARTICOLARI RAPINA

Operanti solo se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto di polizza

Q) GARANZIA RAPINA COMPRESA NEI TASSI FURTO

L'assicurazione é estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.

R) GARANZIA RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI

L'assicurazione é estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

S) GARANZIA RAPINA NON COMPRESA NEI TASSI FURTO E PRESTATATA CON PARTITA SEPARATA

L'assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto copre il solo rischio della rapina iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.

SCOPERTI E FRANCHIGIE FURTO

Operanti solo se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto di polizza

T) FRANCHIGIA ASSOLUTA CON UN MASSIMO PER PARTITA:

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 5% sulla somma assicurata a Valore intero e del 10% sulla somma assicurata a Primo Rischio Relativo o a Primo Rischio Assoluto per ciascuna partita, in entrambi i casi con il massimo di € 2.600, per ciascuna partita; l' importo determinato rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l' indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall' importo così calcolato.

U) SCOPERTO A CARICO DELL' ASSICURATO

In caso di sinistro FATA corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell' importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l' indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

V) SCOPERTO PERCENTUALE CON IMPORTO MINIMO NON INDENNIZZABILE

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% col minimo del 10% della somma assicurata per ciascuna partita, restando tale scoperto e minimo a carico dell' Assicurato, stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l' indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Z) FRANCHIGIA ASSOLUTA CON UN MASSIMO PER PARTITA

In caso di sinistro FATA corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% delle somme assicurate alle partite specificate nel testo dattiloscritto che rimarrà sempre a carico esclusivo dell' Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall' importo così calcolato.

W) COESISTENZA DI SCOPERTI

Nel caso in cui siano operanti più scoperti sullo stesso danno, si conviene che la percentuale di scopertura a carico dell'Assicurato non potrà superare il:

- a) 30% se coesistono due scoperti
- b) 35% se coesistono più di due scoperti

Se è prevista anche una franchigia, ferma la percentuale dello scoperto di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie, il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO ABITAZIONI

CONTO CONIUGE

La presente polizza si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

DEROGA AI MEZZI DI CHIUSURA LIMITATAMENTE ALLE FINESTRE

Fermo quanto stabilito alle clausole A o B, delle Condizioni Particolari Furto é ammesso, che, quando vi é presenza di persone nei locali di abitazione, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre; ma in tale evenienza, in caso di sinistro, FATA corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

Le clausole sottoriportate sono operanti se ed in quanto vengano assicurate le corrispondenti partite del testo dattiloscritto nel modello allegato.

ATTI VANDALICI

L' assicurazione di cui alla partita specificata nel testo dattiloscritto, vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia é prestata a “ primo rischio assoluto “ senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

RACCOLTA E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione assicurata con la partita specificata nel testo dattiloscritto, venga asportata parzialmente, FATA risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

FATA inoltre non pagherà, per un solo pezzo e per una sola serie, un importo maggiore di quello indicato nella partita interessata.

SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO DELL' ABITAZIONE CONTENENTE LE COSE ASSICURATE

L'assicurazione é prestata contro la rapina e lo scippo commessi sulla persona dell' Assicurato e dei componenti del nucleo familiare dell' Assicurato stesso, con lui residenti.

La garanzia viene prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione ed é valida entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S.Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parti del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia assoluta di € 52 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall' importo così calcolato.

Le clausole sotto riportate sono operanti se ed in quanto viene assicurato il tipo di abitazione di cui alla lettera " C " del testo dattiloscritto nel modello allegato.

DIMORE SALTUARIE

A deroga dell' Art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia é limitata al solo periodo di abitazione da parte dell' Assicurato o dei suoi familiari.

SCOPERTO A CARICO DELL' ASSICURATO

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato l' 80% dell' importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.